

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DITTE INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI CHE VERRANNO AGGIUDICATE MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate, AI SENSI DELL'ART. 36 D.LGS. 50/2016.

ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE – GEOFISICHE ED ESPLORAZIONI DEL SOTTOSOLO, AFFERENTI ALLA PROGETTAZIONE DELLA TERZA DIRETTRICE DELLA RETE DI ADDUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. intende procedere all'affidamento dei lavori e servizi di cui sopra mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Si evidenzia che le attività contrattuali sono riconducibili ad appalto misto di lavori e servizi con prevalenza della componente lavori.

La Società intende acquisire una base conoscitiva degli operatori presenti sul mercato ed a tal fine intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte delle imprese interessate a partecipare alla procedura per l'affidamento dei lavori di seguito indicati.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12.00:00 del giorno 17/12/2021.**

ATTENZIONE

Il presente avviso ha finalità esclusivamente ricognitive del mercato e non costituisce avvio di procedura di gara. La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Società che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di porre in appalto i lavori con procedura negoziata o diversa forma di procedura di gara.

1. STAZIONE APPALTANTE: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli, 10 – 47122 Forlì, Tel. 0543.38411 - Fax 0543.38400; Ente aggiudicatore operante nei settori speciali - sito internet www.romagnacque.it; C.F. e P.IVA 00337870406; PEC: gare@pec.romagnacque.it.

2. OGGETTO DEI LAVORI E DEI SERVIZI:

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche ed esplorazioni del sottosuolo necessarie per acquisizione dei dati necessari ad una corretta definizione delle caratteristiche litologico-stratigrafiche e di risposta sismica dei terreni interessati dallo sviluppo della fase di progettazione definitiva della Terza direttrice della rete di adduzione dell'Acquedotto della Romagna (4LSUB26/27) ed al prelievo ed analisi dei campioni necessari alla classificazione dei terreni ed all'acqua di falda e relative prove di laboratorio.

Le opere oggetto della progettazione definitiva, costituenti la terza direttrice della rete di adduzione dell'Acquedotto della Romagna (4LSUB26/27), sono in sintesi:

- realizzazione di una condotta DN900 nella tratta Forlimpopoli - S. Andrea in Bagnolo della lunghezza stimata di 9,6 km;
- realizzazione di una condotta DN800 nella tratta S. Andrea in Bagnolo - Standiana della lunghezza stimata di 16,9 km;
- realizzazione di una condotta DN900 nella tratta S. Andrea in Bagnolo - Casone della lunghezza stimata di 10,8 km;
- realizzazione di una condotta DN800 nella tratta Casone - Torre Pedrera della lunghezza stimata di 16,5 km;

- opere connesse al funzionamento delle condotte quali cabine di nodo, camerette e pozzetti di linea (sfiati e scarichi), protezione catodica delle condotte per le condotte in acciaio, rete di trasmissioni dati in fibra ottica;
- interventi puntuali di connessione presso le vasche di Monte Casale in comune di Bertinoro con una condotta in acciaio DN1000 e di potenziamento della stazione di sollevamento di Forlimpopoli.

Le indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche e le esplorazioni del sottosuolo saranno realizzati mediante l'esecuzione di perforazioni, prelievo di campioni, analisi di laboratorio ed in situ affidati ad imprese specializzate, qualificate per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, da selezionarsi ai sensi della normativa vigente.

Si evidenzia che il contratto, comprende anche lavori di bonifica da ordigni esplosivi e di sminamento eseguiti in una fase che precede l'esecuzione dei lavori principali, finalizzati ad identificare e a rimuovere nei terreni e nelle acque gli ordigni bellici. L'esecutore della bonifica dovrà essere in possesso di iscrizione, in corso di validità, all'albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 ottobre 2012, n. 177.

L'importo complessivo dei lavori, dei servizi e degli oneri di sicurezza posto a base d'appalto è pari a **€ 717.897,04** di cui € 26.724,82 per oneri di sicurezza specifici, come desumibile dal piano di sicurezza e coordinamento.

Per la descrizione esaustiva delle opere si rimanda al progetto esecutivo per l'esecuzione delle indagini geognostiche, geofisiche ed esplorazioni del sottosuolo che sarà posto a base di gara e che sarà allegato alla lettera di invito che sarà trasmessa ai concorrenti positivamente qualificatisi.

Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera eeeee) del "Codice dei Contratti Pubblici" di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n°50.

3. IMPORTO E CATEGORIE DELLE OPERE E DEI SERVIZI.

Descrizione opere e servizi	Importo	Importo oneri di sicurezza	Requisiti richiesti
Lavori di esecuzione di sondaggi e prove in sito (compreso di piezometri, di logistica, di prelievo ambientale), comprensivi di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici (BOE)	352.753,62 €	26.724,82 €	Requisito di cui al successivo punto 9.c (qualificazione SOA OS20B)
Lavori di esecuzione di prove geofisiche (MASW, HVSR e tomografie elettriche)	49.215,80 €		
Servizi di esecuzione delle prove di laboratorio geotecniche	80.897,84 €	---	Requisito di cui al successivo punto 9.d (laboratorio riconosciuto/autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001)
Servizi di esecuzione delle prove di laboratorio chimiche	27.542,84 €	---	Requisito di cui al successivo punto 9.e (laboratorio con accreditamento ACCREDIA UNI CEI ISO/IEC 17025: 2005)
Servizi di esecuzione delle prove di laboratorio ambientali	180.762,12 €	---	

a) Categoria SOA a qualificazione obbligatoria:

- opere specialistiche **OS20B** – Indagini geognostiche.

Non vi sono ulteriori categorie di lavoro oltre a quella OS20B.

L'esecuzione dei servizi è da considerarsi alla stregua di opere scorporabili.

3.1 PRECISAZIONE SULLA RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI.

Il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nella precedente tabella può essere ripartito tra operatori economici riuniti in raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, verticale o misto. A tal proposito si evidenzia che:

1. Il requisito di cui al successivo punto 9.c (*qualificazione SOA OS20B*) può essere ripartito tra operatori economici riuniti in raggruppamenti di tipo orizzontale (in possesso di qualificazione SOA o di semplice iscrizione alla Camera di Commercio in funzione degli importi delle rispettive quote di esecuzione), come dettagliato al successivo paragrafo 9.1, fermo restando anche il possesso, da parte del raggruppamento, dei rimanenti requisiti di partecipazione;
2. il requisito di cui al successivo punto 9.d (*laboratorio riconosciuto/autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001*) deve essere posseduto integralmente o dall'operatore economico in possesso del requisito di cui al precedente punto 1) o da un diverso operatore economico riunito in raggruppamento di tipo verticale agli operatori economici che possiedono i restanti requisiti di partecipazione;
3. il requisito di cui al successivo punto 9.e (*laboratorio con accreditamento ACCREDIA UNI CEI ISO/IEC 17025: 2005*) deve essere posseduto integralmente o dall'operatore economico in possesso del requisito di cui al precedente punto 1) o da un diverso operatore economico riunito in raggruppamento di tipo verticale agli altri operatori economici che possiedono i restanti requisiti di partecipazione;
4. sono ammessi raggruppamenti temporanei di tipo misto nei casi in cui si verifichi la casistica di cui al precedente punto 1 contestualmente alla casistica del punto 2 e/o del punto 3.

L'importo complessivo delle lavorazioni, afferenti alla categoria OS20B e comprensivo degli oneri di sicurezza, è pari a € 428.694,24.

Le lavorazioni della categoria SOA OS20B possono essere subappaltate nei limiti previsti dall'art 105 del D.Lgs 50/2016 ad impresa/e adeguatamente qualificata/e ai sensi della vigente normativa.

L'importo complessivo dei servizi di esecuzione delle prove di laboratorio è pari a € 289.202,80.

4. ANTICIPAZIONE: E' concessa all'aggiudicatario l'anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità disposte dallo schema di contratto che verrà messo a disposizione ai candidati positivamente qualificati.

5. LUOGO: Regione Emilia Romagna - Provincia di Forlì Cesena – Provincia di Ravenna – Provincia di Rimini.

6. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI:

Il contratto avrà decorrenza dalla stipula per una durata complessiva di giorni 180 naturali e consecutivi.

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO: ing. Guido Govi.

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALL'INDAGINE DI MERCATO

E' consentita la partecipazione soltanto agli operatori che abbiano la sede legale in un Paese dell'Unione Europea o in un paese aderente all'Accordo sugli Appalti Pubblici o ad altri accordi internazionali che assicurino condizioni di reciprocità concorrenziale agli operatori economici dell'Unione Europea nel settore degli appalti nel Paese di stabilimento del partecipante.

È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 1 lett. p) ed all'articolo 45, D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, D.lgs n. 50/2015. In particolare:

È vietato ai concorrenti di partecipare all'indagine in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa all'indagine in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa all'indagine in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi stabili di cui all'art. 45 c. 2 let. c) del D.Lgs 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di indagine, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente indagine. In caso di violazione sono esclusi dall'indagine sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Nel caso di consorzio stabile che partecipa in proprio, per tutti i consorziati opera il divieto di partecipare all'indagine in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dall'indagine sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Ogni partecipante dovrà inoltre possedere obbligatoriamente i seguenti **requisiti**:

- a. l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- c. **Qualificazione SOA**: possesso di adeguata attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. L'attestazione S.O.A. deve essere posseduta nella categoria OS20B e nella classifica adeguata all'importo complessivo a base di gara (**Euro € 428.694,24**);
- d. **essere un laboratorio riconosciuto/autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001; tale requisito dovrà essere obbligatoriamente in capo al laboratorio che effettuerà le prove di laboratorio;**
- e. **essere un laboratorio con accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per Accreditamento Laboratori) in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025:2018, in una delle matrici oggetto di analisi (acqua o suolo); tale requisito dovrà essere obbligatoriamente in capo al laboratorio che effettuerà le prove di laboratorio chimico e ambientali;**

Per la comprova dei requisiti di cui al precedente punto c) l'Ente aggiudicatario procede alla consultazione delle attestazioni SOA di cui al Casellario Informatico.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (cd. Incremento del quinto).

In sede di presentazione della manifestazione di interesse, l'operatore economico dovrà presentare, utilizzando preferibilmente il Modello P1 "Modello di manifestazione di interesse" e il Modello P2 "DGUE – Documento di Gara Unico Europeo".

9.1) INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (**punto a**) deve essere posseduto

- a. da ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso) ;
- b. da ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

La sussistenza dei requisiti di ordine generale **di cui al punto b)** deve riguardare:

- ciascuno degli operatori economici raggruppati/raggruppandi o consorziati/consorzianti (e, nel caso di Consorzio ordinario costituito, anche dal Consorzio stesso);
- ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e la rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, il requisito di cui al **punto c)** (Attestazione SOA) **deve essere posseduto** dall'operatore mandataria o da una impresa consorziata (denominata capofila) nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dagli altri operatori economici consorziati deputati all'esecuzione dei lavori, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Nel caso in cui il mandataria possieda il requisito di cui al **punto c)** nella misura del 100%, non è richiesto il possesso dell'attestazione SOA per gli altri operatori economici mandanti o consorziati deputati all'esecuzione dei lavori a condizione che l'importo dei lavori da eseguito da ciascun operatore sia inferiore a € 150.000,00; per contro, nel caso in cui l'importo dei lavori eseguito da ciascun operatore mandante o consorziato sia pari o superiore a € 150.000,00 è richiesta la qualificazione SOA all'esecutore nella classifica adeguata al corrispondente importo eseguito.

N.B. Fatto salvo quanto sopra, nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'operatore mandataria (o, nel caso di Consorzio ordinario, l'operatore capofila) in ogni caso:

- assume, in sede di domanda di partecipazione e di offerta, il requisito di cui al **punto c)** in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori mandanti con riferimento alla specifica gara;
- esegue i lavori in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli operatori mandanti.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari, il requisito di cui al **punto d) ed e)** deve essere posseduto – anche disgiuntamente - da almeno un membro del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese. I servizi di esecuzione delle prove di laboratorio geotecniche devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto d). I servizi di esecuzione delle prove di laboratorio chimiche e delle prove di laboratorio ambientali devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto e).

Fatto salvo quanto sopra, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio ordinario, che, in caso di invito, dovranno essere indicate in sede di presentazione dell'offerta, potranno essere in quella sede liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal raggruppato o dal consorziato. Fatto salvo quanto precisato nell'Invito, i lavori dovranno essere eseguiti da concorrenti riuniti/consorziati secondo le quote indicate in sede di offerta.

Trova applicazione quanto previsto dall'art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010.

9.2) INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI (art. 45, comma 2, lett. b e c, D.lgs. n. 50/2016).

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato di cui al **punto a)** è posseduto dal Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e dalle imprese consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre indicate in sede di domanda di partecipazione.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), D.lgs. n. 50/2016 concorra **in proprio**, il requisito **cui al punto a)** è posseduto **dal Consorzio**.

La sussistenza dei **requisiti di ordine generale di cui al punto b)** deve riguardare il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 e le imprese consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre indicate in sede di domanda di partecipazione.

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.lgs. n. 50/2016 concorra **in proprio**, la sussistenza dei **requisiti di ordine generale di cui al punto b)** deve riguardare **il Consorzio**.

I **requisiti di cui al punto c)** sono posseduti dal Consorzio.

In caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), D.lgs. n. 50/2016, il **requisito** di cui al **punto d) ed e)** deve essere posseduto – anche disgiuntamente – da almeno una delle imprese consorziate esecutrici per le quali il Consorzio concorre, indicate in sede di domanda di partecipazione. I servizi di esecuzione delle prove di laboratorio geotecniche devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto d). I servizi di esecuzione delle prove di laboratorio chimiche e delle prove di laboratorio ambientali devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto e).

Nel caso in cui il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett b) e c), D.lgs. n. 50/2016 concorra **in proprio**, il requisito **cui al punto d) ed e)** è posseduto dal Consorzio.

E' fatto salvo quanto previsto dagli artt. 47 e 48, D.lgs. n. 50/2016.

10. SUBAPPALTO: è ammesso il subappalto; si applica quanto previsto dall'art. 105 del

D.Lgs 50/2016.

11. MODALITÀ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELL'OFFERTA:

Al fine della partecipazione è richiesta la presentazione di apposita **domanda**, sottoscritta **con firma digitale** dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona in possesso del potere di rappresentare validamente lo stesso) e riportante la denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, di fax, posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA e codice di attività dell'operatore (ove posseduto).

La domanda di partecipazione deve essere presentata **ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE** la piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/> ove sono consultabili i seguenti manuali di istruzione:

- Informazioni > accesso area riservata:
- Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- Informazioni > istruzioni e manuali:
- Guida alla presentazione offerta telematica.

Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la seguente dotazione tecnica minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni/documentazione allegate (deve essere presentata a Romagna Acque Società delle Fonti, esclusivamente, **a pena di inammissibilità**, in via telematica, nel termine perentorio, delle ore **12:00:00 del giorno 17 dicembre 2021**).

Si evidenzia che dopo la scadenza del suddetto termine, il sistema telematico non consente più la presentazione della candidatura.

Non sono ammesse modalità alternative di presentazione dell'offerta;

Il recapito tempestivo della candidatura in via telematica rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. Si evidenzia che nel momento dell'invio della candidatura all'Ente Aggiudicatore, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica candidatura presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio della candidatura.

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione allegata devono essere redatte preferibilmente sui modelli di domanda e dichiarazioni che sono resi disponibili sulla piattaforma telematica "Portale Appalti" di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e precisamente al seguente link: <http://appalti.romagnacque.it/PortaleAppalti/>.

Per quanto attiene alla presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni/documentazione ad essa allegate è richiesto l'uso della lingua italiana.

Ulteriori informazioni possono essere assunte presso:
Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio, ing. Giorgio Camorani, Tel. 0543.38386.
PEC: gare@pec.romagnacque.it
Indirizzo Web: www.romagnacque.it.

12. AVVALIMENTO

L'avvalimento è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 89, D.Lgs. n.50/2016.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di cui al punto a), b), d) ed e) del paragrafo "Requisiti di partecipazione".

L'operatore economico concorrente dovrà in ogni caso compilare l'apposito modello (Modello P3 - *Modello di dichiarazione in caso di avvalimento*).

In caso di aggiudicazione, l'operatore ausiliario dovrà sottoscrivere il contratto fra Romagna Acque e l'operatore concorrente garantendo in tal modo la propria solidale responsabilità con l'operatore concorrente, nei confronti di Romagna Acque, in relazione all'esecuzione del contratto.

Relativamente al modello P2 (DGUE) in caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione dell'apposita sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliario, dovrà altresì allegare **in formato digitale con sottoscrizione con firma digitale**:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. n.50/2016, nei termini di cui alla successiva Parte III (*Modello P3*);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso l'Ente aggiudicatore, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (*Modello P3*);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, D.lgs. n.50/2016, sottoscritta dall'ausiliario con la quale quest'ultimo attesta che lo stesso ausiliario non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (*Modello P3*);
- 5) originale, in firma digitale, del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliario si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

13. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento"), Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. (di seguito, anche solo "Romagna Acque" o la "Società") si informa che:

- i dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto dei principi di liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia;

- Il Titolare del trattamento è Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., con sede legale in Forlì, 47122, Piazza Orsi Mangelli n. 10, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00337870406;
- il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività svolta da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per:
 - a) adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi di legge posti a carico di Romagna Acque quale società in house, in controllo analogo congiunto;
- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico instaurato e dall'adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati forniti è necessario all'esecuzione del rapporto giuridico citato del quale Lei è parte.
- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei suoi dati personali.
- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, dunque, per il tempo necessario all'espletamento della procedura di affidamento, comunque nei limiti di quanto stabilito dalle norme di legge in materia.
- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopra menzionate. Nel rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia ai contratti pubblici e dalle altre leggi anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la società è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall'Autorità Garante, saranno pubblicati sul sito internet aziendale, alla voce società trasparente.
- Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di chiedere a Romagna Acque l'accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento che lo riguarda. L'interessato può opporsi al trattamento dei propri dati ed esercitare il diritto alla portabilità degli stessi nonché proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; Le richieste vanno rivolte al Servizio Affari Societari che provvederà ad evaderle tenuto conto del Regolamento aziendale per la disciplina in materia di privacy.

Forlì

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Guido Govi)